

**PROTOCOLLO**

tra

**Tribunale di Siracusa**

e

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**

con la collaborazione di

**A.I.G.A- sezione di Siracusa, A.N.F - sezione di Siracusa**

**e Camera Civile di Siracusa**

**PER**

**UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO**

**art. 83 lett. f) D.L. 18/2020**

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione: vedi disegno di legge Senato della Repubblica n 1766 di conversione del D.L. 18/2020) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale.

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura.

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "*modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti*" è opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura e con DGSIA.

Letto lo schema di protocollo elaborato dal Consiglio Nazionale Forense, nel quale si invitano gli Ordini Forensi territoriali ad individuare soluzioni condivise con la

magistratura locale per lo svolgimento dell'udienza civile con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti".

Ciò premesso

si conviene quanto segue

**A. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "*Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento*".

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, di almeno dieci giorni, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link interattivo contenente l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, anche in formato editabile.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato, Il difensore, con la detta nota, potrà comunicare, altresì, l'email e il

numero telefonico dell'eventuale sostituto d'udienza e/o del praticante abilitato al patrocinio sostitutivo, nonché del praticante autorizzato ad assistere all'udienza ai fini della pratica forense, ai quali fornirà il link editabile al fine di consentire agli stessi di partecipare all'udienza.

4. Nei casi in cui le parti debbano comparire personalmente, i rispettivi procuratori avranno cura di comunicare ai propri assistiti il provvedimento del giudice, contenente l'indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link, per consentirgli di partecipare all'udienza da remoto in via autonoma, senza necessità di recarsi presso lo studio del procuratore laddove le prescrizioni di distanziamento sociale, eventualmente imposte dalla normativa *ratione temporis* vigente, non lo consentano. La mancata comparizione delle parti verrà ritenuta in ogni caso giustificata.
5. Il gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” ha predisposto un modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l'avvertimento di cui al punto 2) a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabile.
6. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
7. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inscrivere nello “storico del fascicolo” un evento *atto non codificato* avente come oggetto “*udienza da remoto*”.

#### **B. Svolgimento dell'udienza da remoto**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che “*il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale*”

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento. In caso di rinvio ex art. 181, 309 o 631 c.p.c., la successiva udienza fissata per l'eventuale adozione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del processo di cognizione o esecutivo dovrà tenersi ad udienza con data successiva al 30.06.2020 e con modalità di trattazione ordinaria, per come disciplinata dal codice di procedura civile”.
4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "console d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;
6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in console, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi. Nell'ipotesi di udienza di prima comparizione, in cui la costituzione di entrambe o di una delle parti sia avvenuta con deposito cartaceo in cancelleria, al fine di salvaguardare il principio del contraddittorio, sarà onere dei difensori riversare, prima della trattazione della causa, tutta la documentazione nel fascicolo telematico. In assenza di detto adempimento, il giudice, all'udienza di cui all'art. 183 comma 1 c.p.c., stante l'impossibilità di garantire un corretto contraddittorio tra le parti, rinvierà la causa ad udienza successiva al 30.06.2020. Stesso provvedimento di rinvio sarà adottato nell'ipotesi di costituzione telematica avvenuta a ridosso o il giorno stesso dell'udienza.
7. in caso di malfunzionamento dell'applicativo, non imputabile agli utenti, che renda impossibile la partecipazione all'udienza, il giudice né darà atto a verbale e rinvierà l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).
11. Con la collaborazione del Magrif, saranno organizzate sessioni di prova dell'udienza da remoto per gli avvocati e i magistrati.
12. La modalità di trattazione da remoto può essere utilizzata anche nelle udienze di conferimento incarico e giuramento del CTU. A tal fine con decreto, comunicato alle parti costituite e al nominato CTU almeno dieci giorni prima dell'udienza, con indicazione del giorno, ora e modalità di collegamento tramite link interattivo, contenente l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, anche in formato editabile, inserito nel provvedimento stesso, il giudice formula i quesiti ed invita le parti ed il CTU a comparire per l'accettazione dell'incarico ed il giuramento. Il giudice, all'udienza adotterà i provvedimenti opportuni per lo svolgimento dell'incarico.
13. E' facoltà delle parti di dichiarare congiuntamente, con atto depositato


telematicamente almeno cinque giorni prima dell'udienza, la non urgenza della trattazione, al fine differire la stessa a data successiva all'11.05.2020. La comunicazione andrà, altresì, anticipata via email al giudice titolare del fascicolo all'indirizzo email presente sul sito istituzionale del Tribunale di Siracusa.

14. Il presente protocollo è operativo esclusivamente per la fase emergenziale, dalla data di sottoscrizione e sino al 30.6.2020, salvo eventuale anticipata cessazione o proroga disposta da successivi provvedimenti legislativi.

Siracusa 14/04/2020

Il Presidente del Tribunale di Siracusa

Dott. Antonio Ali



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa

Avv. Francesco Favi



Il Presidente della sezione A.I.G.A di Siracusa

Avv. Patrizia Dugo

Il Presidente della sezione A.N.F di Siracusa

Avv. Marco De Benedictis

Il Presidente della Camera Civile di Siracusa

Avv. Salvatore Fazzino



Verifica effettuata in data 2020-04-15 06:40:19 (UTC)

File verificato: C:\Users\rosetta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\NCX30IC9\versione definitiva Protocollo udienze civili da remoto - Tribunale di Siracusa-1.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: fazzino salvatore  
Firma verificata: OK  
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 15/04/2020 06:00:22

**Dati del certificato del firmatario fazzino salvatore:**

Nome, Cognome: salvatore fazzino  
Organizzazione: non presente  
Numero identificativo: 17078735  
Data di scadenza: 02/07/2020 23:59:59  
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,  
Certification AuthorityC,  
, IT  
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: DUGO PATRIZIA  
Firma verificata: OK  
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 15/04/2020 06:00:22

**Dati del certificato del firmatario DUGO PATRIZIA:**

Nome, Cognome: PATRIZIA DUGO  
Organizzazione: non presente  
Numero identificativo: 16914591  
Data di scadenza: 24/05/2020 23:59:59  
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,  
Certification AuthorityC,  
, IT  
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 3: DE BENEDICTIS MARCO  
Firma verificata: OK  
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 15/04/2020 06:00:22

**Dati del certificato del firmatario DE BENEDICTIS MARCO:**

Nome, Cognome: MARCO DE BENEDICTIS  
Numero identificativo: 18278299

Data di scadenza: 16/04/2021 23:59:59  
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA3, ArubaPEC S.p.A.,  
Certification AuthorityC,  
, IT  
Documentazione del certificato  
(CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

**Fine rapporto di verifica**



Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006